

84032/42



2806

ALLEGATO A1

ROG. 23614

600

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione e, in particolare, l'articolo 8, secondo cui ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana, per la gestione della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019 che stabilisce i criteri e le modalità di costituzione della Società per azioni denominata "PagoPA S.p.A.", interamente partecipata dallo Stato, con capitale sociale iniziale pari a 1.000.000 di Euro;

VISTO l'articolo 2, commi 5 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, in cui si dispone, rispettivamente, la nomina dell'amministratore unico, nella persona del dott. Giuseppe Virgone, e la nomina dei membri del collegio sindacale della società, nelle persone del dott. Filippo D'Alterio, come presidente, della dott.ssa Elena Gazzola e della dott.ssa Annalisa De Vivo come sindaci effettivi e del dott. Antonio Cestari e del dott. Diego Confalonieri come sindaci supplenti;

VISTO, altresì, l'articolo 2, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, secondo cui *"I compensi per l'amministratore unico o, ove diversamente deliberato dall'assemblea ordinaria, per il consiglio di amministrazione, nonché per il collegio sindacale sono indicati con successivi provvedimenti in linea con le previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"*;

VISTO l'articolo 2402 del codice civile secondo cui la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, recante *"Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"* che, ai fini della determinazione dell'importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, classifica le società in tre fasce,





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi, volti a valutarne la complessità organizzativa e gestionale e le dimensioni economiche;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (di seguito *"Testo Unico"*) e, in particolare, comma 6 dell'articolo 11 secondo cui *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta."*

VISTO l'articolo 11, comma 7, del Testo Unico, secondo cui *"Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166."*

VISTO l'articolo 11, comma 8, del Testo Unico, secondo cui *"Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori"*.

VISTO l'articolo 11, comma 9, lettera c), del Testo Unico, che stabilisce che gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono *"il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali"*;



84032/63

600

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che l'iter finalizzato all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 6, del Testo Unico, è tutt'ora in corso;

CONSIDERATI i volumi delle transazioni effettuati sulla piattaforma pagoPA, in gestione alla Società, e il loro importo complessivo nonché l'aumento esponenziale delle stesse negli ultimi anni, e le previsioni di ulteriore crescita e incremento di tali valori per l'anno 2019-2020;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, la società è amministrata da un amministratore unico il quale, in assenza di un organo amministrativo collegiale, ha ampi poteri e responsabilità di gestione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Onorevole Dott. Giancarlo Giorgetti, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

DECRETA

Art. 1

1. In sede di costituzione della Società "PagoPa S.p.A.", il compenso annuale onnicomprensivo spettante all'amministratore unico, dott. Giuseppe Virgone, è stabilito in euro 120.000,00. Il compenso è corrisposto dalla Società all'amministratore unico con periodicità mensile.

2. Con successivo provvedimento adottato dall'assemblea dei soci è fissata, tenuto conto della normativa vigente, la disciplina del rimborso delle spese documentate, sostenute dall'organo di amministrazione ai fini dello svolgimento dell'incarico.

Art. 2

1. In sede di costituzione della Società e per tutta la durata dell'incarico, il compenso annuale onnicomprensivo spettante al presidente del collegio sindacale, dott. Filippo D'Alterio, è stabilito in euro 12.000,00 ed il compenso annuale onnicomprensivo spettante ai sindaci effettivi, dott.ssa Annalisa De Vivo e dott.ssa Elena Gazzola, è fissato in euro 8.000,00 ciascuno.

2. Ai sindaci supplenti non spetta alcun compenso. Solo ove chiamati a sostituire i sindaci effettivi ai sensi dell'articolo 2401 codice civile, ai sindaci supplenti spetta il compenso nella stessa misura indicata al comma 1.

Roma, 23/7/2019
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2306/2019
Roma, 23/7/2019
IL REVISORE
IL DIRIGENTE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PER COPIA CONFORME